



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 113

Del 22 Aprile 2024

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

1.1. ATTIVITA' AGONISTICA

A. COPPA DI PRIMAVERA DI SECONDA CATEGORIA

Il CR Molise, in attesa di definire l'organico completo delle società partecipanti alla Coppa di Primavera di 2° Categoria, riporta di seguito l'elenco delle società già iscritte alla competizione,

1. Fiamma Folgore
2. Hermes Toro
3. Salcito
4. Donkeys Agnone

Entro la giornata odierna tutte le altre società sono tenute a comunicare la propria volontà in merito alla partecipazione. Nella giornata di domani sarà prodotto apposito comunicato ufficiale riportante il format di gioco con programma delle gare e regolamento.

B. VARIAZIONE ORARIO DI GIOCO GARA MOLISE CUP 1° CATEGORIA

ANDATA DELLE SEMIFINALI – MOLISE CUP 1^ CATEGORIA GARE DI MERCOLEDÌ 24/04/2024		
INCONTRO	IMPIANTO DI GIOCO	DATA E ORARIO DI GIOCO
S1 (4-1) PIETRAMONTECORVINO – S.ANGELO LIMOSANO	COMUNALE - PIETRAMONTECORVINO (FG)	MERCOLEDÌ 24/04/2024 ORE 16.30
S2 (3-2) GUARDIALFIERA – ALIFE	COMUNALE, C.DA AIA DELLA SERRA - GUARDIALFIERA (CB)	MERCOLEDÌ 24/04/2024 ORE 18.30

1.2. GIUSTIZIA SPORTIVA

A. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 4/2024

DECISIONI SU RECLAMI DI SOCIETÀ

Gara Polisportiva AM Juvenes – Aesernia Fraterna

Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato preliminarmente che

- con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 157/A del 2 febbraio 2024, riportato integralmente sul Comunicato Ufficiale LND n. 270 di pari data, il Presidente Federale ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di playoff e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, della LND e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi per la Stagione Sportiva 2023/2024;
- la società Aesernia Fraterna ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo nei tempi e nei modi previsti dal citato CU FIGC n. 157/A;
- la società Polisportiva AM Juvenes non ha trasmesso proprie controdeduzioni in merito;

letto il reclamo

rileva che la società Aesernia Fraterna chiede la ripetizione della gara in epigrafe per un (presunto) errore tecnico commesso dall'arbitro dell'incontro che avrebbe fischiato la fine della gara con circa un minuto e venti secondi in anticipo rispetto ai cinque minuti di recupero concessi, determinando così il non regolare e fisiologico svolgimento della partita. Nel caso specifico, l'omissione dei minuti di recupero ha alterato significativamente il ritmo e l'andamento della partita, favorendo una squadra a discapito dell'altra. Questo ha creato un'iniquità palpabile e ha potuto influenzare in modo decisivo l'esito finale, rendendo il risultato ottenuto non rappresentativo delle reali capacità e prestazioni delle squadre in campo.

Osserva questo GST

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. b) il Giudice Sportivo è sì chiamato a pronunciarsi sul regolare svolgimento delle gare, ma con esclusione dei "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco". Ne consegue che questo GST non può valutare la bontà delle decisioni tecniche assunte in campo dall'arbitro, a meno di una esplicita ammissione di errore da parte dell'arbitro stesso.

Dalla lettura del referto arbitrale e del supplemento richiesto, fonti uniche e privilegiate in questo grado di giudizio (ex art. 61, comma 1 CGS), si evince in maniera chiara ed inequivocabile che allo scadere della seconda frazione di gioco, esattamente al 45' della stessa, a gioco fermo, l'arbitro comunicava a voce e segnalava con la mano l'entità del recupero pari a 4 minuti, per infortuni e sostituzioni avvenute. Allo scadere del quarto minuto di recupero l'arbitro decretava con triplice fischio la fine della gara.

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Aesernia Fraterna, per le ragioni meglio espresse in premessa
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe, conclusasi con il punteggio
POLISPORTIVA AM JUVENES – AESERNIA FRATERNA 2-2
3. di addebitare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 CGS sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise, così come richiesto.

Si dà atto che i provvedimenti disciplinari assunti a carico di società e tesserati per quanto in atti saranno pubblicati sul prossimo CU, nel relativo paragrafo.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 4/2024

ERRATA CORRIGE ALLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 19 aprile 2024, tra i provvedimenti disciplinari relativi al Campionato Regionale di Promozione, nel dispositivo della decisione relativa alla gara del **13/ 4/2024 VOLTURNIA CALCIO - CARPINONE CALCIO**, al punto 4) è stato omesso il nominativo del calciatore Di Ciacci Luca (Volturnia Calcio) che deve essere considerato squalificato per due gare effettive.

Pertanto il punto 4) è così riformulato:

1. di squalificare per due gare effettive i calciatori Martino Valerio (Carpinone Calcio), Ricci Adolfo (Volturnia Calcio) e **Di Ciacci Luca (Volturnia Calcio)**.

**Comunicato Ufficiale n. 113 della stagione sportiva 2023/2024
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Lunedì 22 Aprile 2024**

**Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)**

**Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)**